



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società

Descrizione

L'art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (CFA, SS.UU., n. 130/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 85/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0016/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 35, comma 7, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0016 CFA del 9 agosto 2024 (Presidente federale/Sig. Simone Sanfilippo-società Ri Calcio)